SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1982-A)

RELAZIONE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

(RELATORE BALDI)

Comunicata alla Presidenza il 27 ottobre 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Legge pluriennale
per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro per la Funzione Pubblica

col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(V. *Stampato Camera n.* **3573**)

approvato dalla XI Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 2 ottobre 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'8 ottobre 1986

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

ONOREVOLI SENATORI. — Ritengo che l'atto legislativo deferito in sede referente all'esame della Commissione agricoltura ed ora al vaglio di questa Assemblea, rappresenti una fondamentale e storica tappa (la seconda dopo la « legge quadrifoglio » n. 984 del 1977) nell'evoluzione della politica agricola nazionale; con questa proposta di legge pluriennale, infatti, si riprende — superando il periodo di transizione 1984-1985 — il metodo dell'intervento programmatico, che offre la possibilità di agire secondo un predeterminato quadro di riferimento.

1. 1. *Le nuove linee di programmazione agricola nazionale.*

La matrice della proposta legislativa si trova nel Piano agricolo nazionale, approvato dal CIPAA il 1° agosto 1985, nel quale sono individuate — tenendosi conto della congiuntura economica nazionale, comunitaria e internazionale — le linee generali dello sviluppo della nostra economia agricola.

La Commissione agricoltura del Senato aveva già opportunamente svolto, dal 26 febbraio al 25 marzo di quest'anno un preventivo approfondito dibattito sul nuovo Piano agricolo nazionale (PAN), proprio in vista del successivo esame del disegno di legge pluriennale d'attuazione; e in quella occasione le parti politiche entrarono nel dettaglio dei vari problemi ed espressero le proprie valutazioni, che furono poi alla base della pregevole relazione redatta dal senatore Postal per l'Assemblea, importante punto di riferimento dei nostri lavori parlamentari (*Doc.* XVI, n. 9 del 29 maggio 1986).

E debbo aggiungere che detto documento si poneva su un piano di continuità e di integrazione rispetto alla precedente relazione presentata sulle prospettive della politica agricola comune dal senatore Diana a questa Assemblea il 18 febbraio 1986 (*Doc.* XVI, n. 7), a conclusione di un articolato dibattito svolto dalla Commissione.

Nel Piano agricolo nazionale, strumento programmatorio di tipo nuovo, si richiede, con un *continuum* legislativo coerente nel tempo, l'emanazione di una normativa che consenta l'allocazione di risorse finanziarie per il sostegno e lo sviluppo dell'agricoltura, secondo due variabili strategiche: le « azioni orizzontali » (politica dei fattori) concernenti l'intero settore agricolo ed i collegamenti con gli altri settori dell'industria e del terziario; le « azioni verticali », destinate a singoli comparti. È posta, inoltre, l'esigenza di modificare le procedure di consultazione con le Regioni.

Attraverso le azioni orizzontali ad effetto generale, il Piano va dalla politica dei rapporti giuridici e delle forme associative alla politica del territorio (tutela e utilizzo delle risorse suolo e acqua e salvaguardia dell'ambiente), alla politica della ricerca e dell'innovazione tecnologica e dei servizi da assicurare alle imprese agricole; alla politica del credito, della trasformazione industriale per l'utilizzazione di tutte le risorse esistenti e la valorizzazione delle aree irrigue; alla politica della promozione commerciale (con il rafforzamento delle forme associative e cooperative per la concentrazione e la qualificazione dell'offerta; con l'assicurazione della qualità merceologica ed igienico-sanitaria dei prodotti; con una adeguata azione di controllo doganale delle importazioni).

Per le azioni verticali si è scartata opportunamente l'impostazione della minuta precettistica e si è fornito un quadro di riferimento alle libere decisioni dell'impresa agricola, evidenziando la direzione in cui debbono andare gli interventi pubblici.

2. *La proposta di legge pluriennale di attuazione degli interventi programmati.*

2. 1. *L'esame alla Camera dei deputati.*

Per attuare detto quadro di interventi programmati il Governo ha dunque presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge

n. 3573. L'esame della proposta in quella Commissione agricoltura si è svolto in tre fasi, in un arco di tempo che va dal 15 aprile al 2 ottobre di questo anno.

a) Nella prima fase, dal 15 aprile all'11 giugno, la Commissione agricoltura della Camera, procedendo in sede legislativa, dopo la discussione generale, istituiva un Comitato ristretto con l'incarico di predisporre un nuovo testo. L'11 giugno l'elaborato fu sottoposto ai voti fino all'articolo 4. A quel punto i deputati del Gruppo comunista ritennero di dover trarre delle conclusioni politiche dal mancato accoglimento della richiesta di ulteriori stanziamenti, dal permanere — essi sottolineavano — di contraddittorietà ed inadeguatezza nelle procedure previste e da un pericoloso dualismo tra la Conferenza Stato-Regioni e la Commissione interregionale. Chiedevano pertanto che il disegno di legge fosse rimesso all'Assemblea.

b) A distanza di 3 mesi, il 18 settembre l'esame della proposta legislativa riprendeva in sede referente. Si istituiva un altro Comitato, da cui scaturiva un ulteriore testo illustrato alla Commissione plenaria il 30 settembre.

Su questa nuova elaborazione normativa — nella quale erano state risolte le principali questioni attinenti ai rapporti Stato-Regioni, alla rappresentanza delle organizzazioni agricole e alle differenziazioni delle azioni orizzontali — il Gruppo comunista finiva col dare un giudizio complessivamente positivo, pur rilevando che permanevano questioni che non lo soddisfacevano appieno. Si conveniva così di chiedere nuovamente la sede legislativa.

c) Il 2 ottobre si entrava nella fase finale con l'esame in deliberante del testo del Comitato; nella stessa giornata il testo veniva approvato con alcune modifiche.

Sostanzialmente, dunque, usciva confermato l'impianto della nuova normativa concordata in sede ristretta, che passava pertanto all'esame di questo ramo del Parlamento.

2. 2. *Gli obiettivi ed i finanziamenti delle iniziative.*

In linea generale va detto che il provvedimento è finalizzato ai seguenti obiettivi:

sostegno e sviluppo dei redditi agricoli, in particolare di quelli dell'impresa familiare coltivatrice;

difesa dell'occupazione in agricoltura;

riequilibrio territoriale con particolare riguardo al Mezzogiorno;

difesa dell'ambiente;

contenimento e riduzione del disavanzo agro-alimentare.

Va preso atto e sottolineato che al primo punto viene posta l'impresa familiare coltivatrice, chiave di volta del comparto agricolo in qualsiasi parte della terra: infatti ove la si misconosce non si riesce a provvedere alle più basilari esigenze alimentari. L'auspicio è che tale priorità venga sempre e comunque rispettata.

Tali obiettivi sono assunti nel disegno di legge come elementi unificanti delle iniziative finanziate.

2. 3. *L'articolato.*

A) All'articolo 1, per l'attuazione degli interventi indicati nel Piano agricolo nazionale, si prevede un finanziamento complessivo di 16.500 miliardi per il quinquiennio 1986-1990. Esattamente, sono stanziati miliardi 2.675 per il 1986, 2.993 per il 1987, 3.250 per il 1988, 3.592 per il 1989 e 3.900 per il 1990.

Va rilevata la progressività di questi stanziamenti che è nettamente superiore all'andamento della svalutazione.

In relazione a sopravvenute eccezionali occorrenze detti stanziamenti potranno, inoltre, essere modificati in aumento con la legge finanziaria.

I finanziamenti sono finalizzati secondo due linee operative:

attuare gli interventi demandati a Regioni e Province autonome e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

assicurare le previste quote di parte nazionale a complemento delle erogazioni del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola nell'ambito delle azioni volte alla razionalizzazione e al miglioramento delle strutture agricole.

In tali azioni ed interventi va assicurato il rispetto dei princìpi e dei criteri generali stabiliti dallo Stato nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento in materia, con particolare riguardo alle determinazioni dei due Piani, agricolo e forestale.

B) L'articolo 2 concerne la programmazione agricola e forestale ed i rapporti Stato-Regioni.

Viene soppresso il CIPAA, il quale « chiude » dopo l'approvazione, avvenuta il 1° agosto 1985, del Piano agricolo nazionale per il quinquennio 1986-1990. Le sue funzioni passano al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) che provvederà ad adottare le determinazioni in cui si articola il Piano agricolo (programma quadro, piani specifici di intervento, direttive di coordinamento), dopo aver sentito la Commissione interregionale di cui alla legge n. 281 del 1970, e previa istruttoria di un apposito Comitato tecnico.

È previsto che il programma quadro sia aggiornato entro il 30 novembre di ciascun anno; pertanto il primo aggiornamento il CIPE lo farà sul programma quadro già approvato dal CIPAA.

Con procedura analoga a quella adottata per il PAN, il CIPE adotta il Piano forestale nazionale e lo aggiorna annualmente. Il primo piano forestale dovrà essere adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della nuova legge, mentre il suo primo aggiornamento annuale dovrà essere deliberato entro il 30 novembre 1987.

In ordine al problema dei rapporti fra istituzioni centrali e decentrate, è introdotta una novità, che resterà in vigore fino alla riforma della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si stabilisce l'istituzione — nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano — di una Commissione di settore composta dal Ministro dell'agricoltura e dagli Assessori regionali all'agricoltura, con compiti di informazione e consultazione sulle materie regolate dalla legge. Detta Commissione assicura il concorso delle Regioni nell'elaborazione degli indirizzi di politica agricola nazionale e comunitaria e può avvalersi di un apposito organismo di supporto amministrativo ed istruttorio, il Comitato tecnico, composto da sei funzionari regionali.

È doveroso rimarcare lo sforzo per un migliore e maggiore coordinamento fra istituzioni centrali e periferiche al fine di uniformare le azioni su tutto il territorio nazionale per l'attuazione di programmi sia a carattere interno sia di recepimento delle direttive comunitarie.

Altro importante elemento, sul piano della più ampia partecipazione democratica, è dato dalle periodiche consultazioni che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste terrà — in materia di elaborazione e attuazione sia del Piano agricolo nazionale, sia del Piano forestale nazionale — con le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

È anche assicurata la presentazione annuale di una relazione del Ministro dell'agricoltura al CIPE e del CIPE al Parlamento.

C) L'articolo 3 si occupa di finanziamenti a Regioni e Province autonome. Sono complessivamente 8.500 miliardi per interventi nel settore agricolo-forestale, da attuare secondo programmi di sviluppo adottati in armonia col Piano agricolo nazionale e con il Piano forestale. La ripartizione annuale prevede: miliardi 1.420 per il 1986 (in questa somma sono compresi i 1.040 miliardi già stanziati con l'articolo 12 della legge finanziaria 1986); 1.550 per il 1987; 1.690 per il 1988; 1.840 per il 1989; 2.000 per il 1990. Nello stanziamento complessivo sono compresi 300 miliardi da destinare annualmente, per un quinquennio, alla concessione di un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui quindicennali di miglioramento fondiario o su mutui destinati al consolidamento delle passività delle imprese agricole. Trascorso il quinquennio le somme relative ai

successivi dieci anni faranno carico al bilancio dello Stato.

È affidata al CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e sentito il parere della Commissione interregionale, la ripartizione degli stanziamenti tra le Regioni e le Province autonome. Essa avverrà entro trenta giorni dall'entrata in vigore della nuova legge per il 1986 (applicandosi i parametri adottati per il 1985) ed entro il 31 marzo di ogni anno per le altre annualità.

D) La quota dei finanziamenti destinati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste è prevista all'articolo 4: sono 5.000 miliardi ripartiti nel quinquennio per le azioni orizzontali promosse dal Ministero. Si tratta di quel tipo di azioni ad effetto generale non circoscrivibili ad un singolo comparto produttivo, ma tali da condizionare l'attività agricola, su cui già ci siamo soffermati.

Le specifiche azioni orizzontali finanziabili — alla cui impostazione concorre con le proprie valutazioni la predetta Commissione di settore — riguardano: ricerca e sperimentazione agraria; miglioramento genetico e varietale delle specie animali e vegetali; innovazione e sviluppo della meccanizzazione agricola; riconoscimento e valorizzazione delle caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli; prevenzione e repressione delle frodi e delle sofisticazioni; promozione commerciale sui mercati interno ed esterno; sviluppo dell'informazione.

Per ciascuna di queste azioni, il CIPE stabilisce ogni anno la ripartizione degli stanziamenti su proposta del Ministro dell'agricoltura.

Sono inoltre finanziati, fra le azioni di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: la promozione della proprietà coltivatrice e dell'accorpamento aziendale attraverso l'intervento della Cassa per la formazione della proprietà contadina; il sostegno e lo sviluppo delle associazioni dei produttori; il sostegno e lo sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale; il completamento e l'adeguamento degli impianti di provvista e distribuzione dell'acqua a fini irrigui, nonchè delle opere connesse ivi comprese le opere di bonifica idraulica la cui esecuzione è a cura dello Stato alla data di entrata in vigore della nuova legge (anche questo è uno dei problemi specifici sollevati nella nostra Commissione, cui il Governo, anche se non *in toto*, ha fatto fronte). Seguono gli interventi nel settore delle foreste e delle aree protette e in quello della prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi attraverso mezzi e servizi aerei.

E) A questo punto l'articolo 5 si occupa del finanziamento delle quote di parte nazionale a completamento delle azioni CEE per le strutture agricole di cui al Regolamento 797/85. I miliardi stanziati sono 2.500, ripartiti nel quinquennio. Il Ministro stabilisce le occorrenze per ciascun regolamento comunitario sulla base di due elementi: le indicazioni delle Regioni e delle Province autonome e le effettive potenzialità di attuazione. Quindi, sentita la Commissione interregionale, propone al CIPE il riparto fra Regioni e Province autonome.

F) All'articolo 6 si destina la somma di 500 miliardi (100 miliardi l'anno per 5 anni) al Piano forestale nazionale, per azioni nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa.

G) L'articolo 7 introduce agevolazioni alle cooperative agricole e loro consorzi di rilevanza nazionale.

Si è già detto che fra le azioni di competenza del Ministero dell'agricoltura sono compresi il sostegno e lo sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale (articolo 4, comma 3 lettera *c*); a tale scopo e per favorire la capitalizzazione delle cooperative agricole e loro consorzi di rilevanza nazionale l'articolo 7 prevede che si possano concedere ai soggetti predetti, a valere sulla quota determinata dal CIPE per le azioni predette, anticipazioni con un tasso di interesse particolarmente agevolato e a rimborso differito sulla base di un progetto quinquennale approvato dagli stessi organismi cooperativi. Le condizioni e le modalità delle agevolazioni sono stabilite con un decreto ministeriale che disciplina anche un apposito Fondo di rotazione.

Dai benefici della vigente normativa sono escluse le imprese cooperative e i loro con-

sorzi quando, per l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, essi ricorranno normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità superiore alla metà di quella complessivamente trasformata. Al riguardo non si può sottacere la necessità d'una attenta valutazione ed una scrupolosa selezione nel comparto cooperativo al fine d'ottenere due risultati: da un lato, dare il massimo riconoscimento alla efficienza ed alla serietà e, dall'altro, evitare il dissipamento di somme anche ingenti. È questo un principio che dovrebbe valere per tutti gli interventi pubblici.

H) Nell'ambito delle azioni di sostegno e sviluppo in favore delle associazioni dei produttori e delle relative unioni, previste all'articolo 4 già illustrato, si introduce poi all'articolo 8 del disegno di legge una modifica della legge n. 674 del 1978 sull'associazionismo: si stabilisce che alle organizzazioni dei produttori, una volta riconosciute, non si applichi l'articolo 17 del Codice civile (in cui è disciplinato il procedimento per l'autorizzazione all'acquisto di beni immobili) e ciò nell'intento di consentire una spedita dinamica alla vita dell'organizzazione stessa. Si riconosce inoltre alle unioni nazionali il compito di tutela e di rappresentanza delle associazioni aderenti.

I) Si istituisce, all'articolo 9 un Comitato nazionale, presieduto dal Ministro dell'agricoltura, con compiti di programmazione e regolazione dell'offerta di prodotti agricoli. La sua composizione sarà stabilita con decreto ministeriale in modo da assicurare, nell'ambito degli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale, la presenza delle organizzazioni agricole e delle imprese di trasformazione dei prodotti.

L) All'articolo 10 si disciplina il recupero delle somme non utilizzate e ancora disponibili: sono soppressi i fondi di rotazione previsti dalla legge n. 154 del 1975 (che riguarda il recepimento delle direttive comunitarie socio-strutturali) e le residue disponibilità ammontanti a circa 100 miliardi, sono trasferite alla Cassa per la formazione della proprietà contadina. Questa, a sua volta, è autorizzata a ricorrere ad operazioni di provvista sul mercato.

M) All'articolo 11 sono indicate, infine, le modalità di copertura dell'onere complessivo di spesa.

3. *Il ciclo economico e le « nuove sfide »*.

Non c'è dubbio che il provvedimento di fronte al quale ci troviamo, per la sua portata finanziaria e la sua impostazione programmatica, segnerà una importante tappa nella storia della nostra politica agricola, trattandosi del fondamentale strumento con cui il Paese risponderà alle « nuove sfide » che vengono dalle mutate condizioni evolutive del ciclo economico.

Presupposto indispensabile è che le strutture amministrative operanti a tutti i livelli — statale, regionale e locale — siano all'altezza del proprio compito. Resta urgente la riforma del Ministero dell'agricoltura.

3. 1. *L'eccedenza strutturale dell'offerta dei prodotti agricoli sul piano mondiale.*

Le « nuove sfide » nascono dal *trend* del ciclo economico mondiale che presenta un'eccedenza strutturale dell'offerta dei prodotti agricoli rispetto alla domanda di mercato; eccedenza legata al progressivo aumento della produttività, conseguenza logica delle innovazioni tecnologiche e della ricerca scientifica. Sono divenuti eccedentari nella produzione cerealicola anche paesi classificati fra quelli in via di sviluppo.

Tutto ciò ha reso ancora più difficile la posizione dei paesi tradizionalmente grandi produttori cerealicoli. I *farmers* degli Stati Uniti — dove l'eccedenza produttiva agricola rispetto alla domanda interna di consumo è una costante — non hano più dove stoccare i prodotti, avendo riempito persino i vagoni ferroviari lasciati inutilizzati. Nemmeno è stato risolutivo il cosiddetto « Programma PIK » (*Payment in kind*: pagamento in na-

tura), con cui il governo americano, utilizzando le scorte pubbliche di prodotti agricoli, ha cercato di ridurre le superfici coltivate.

Nella corsa alla presenza sul mercato europeo ed americano ed all'accaparramento di sbocchi commerciali verso i paesi dell'Est europeo e del Nord Africa, non sono mancate tra gli Stati Uniti e la CEE reciproche accuse di protezionismo e di operazioni di *dumping*.

3.2. *Il nuovo corso della politica agricola della CEE.*

È in questo contesto che la Comunità europea — nei cui magazzini giacciono eccedenze per oltre 15.000 miliardi di lire — ha compiuto col « Libro verde » di Andriessen (cui si riferisce la citata relazione del senatore Diana), un'analisi sulle prospettive della politica agricola comune ed ha delineato una serie di orientamenti per l'avvenire dell'agricoltura europea, miranti al riequilibrio dei mercati attraverso il contenimento dell'offerta produttiva col sistema delle quote produttive e della corresponsabilità dei produttori, nonchè attraverso il rafforzamento delle strutture di trasformazione e di commercializzazione.

In questo nuovo corso si inserisce la recente iniziativa del Ministro dell'agricoltura inglese Kopling, che ha sottoposto ai colleghi della Comunità un progetto di riduzione della produzione di grano lasciando incolti tre milioni di ettari di terreni (ossia il 10 per cento della superficie attualmente coltivata che è di 32 milioni di ettari) e compensando gli ex agricoltori. Stando al calcolo costo-benefici di tale operazione, la mancata spesa di sostegno della produzione e di stoccaggio porterebbe, nel quinquennio, ad un risparmio di 12-16 mila milioni di ECU.

D'altra parte, questo nuovo corso della politica agricola comune è strettamente legato alle difficoltà della finanza comunitaria. Dai 36.266 milioni di ECU del bilancio CEE del 1986 la sezione garanzia del FEOGA assorbe ben il 60,46 per cento, cui vanno aggiunte le spese per le strutture agricole. Si prevede già che le risorse proprie della Comunità provenienti dall'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto dell'1,4 per cento non saranno più sufficienti, sicchè dovrebbe passarsi all'1,6 per cento.

A ciò vanno aggiunte le conseguenze del calo del dollaro dal momento che la CEE copre lo scarto fra i prezzi del mercato mondiale in dollari e i prezzi comunitari in ECU.

3.3. *L'evoluzione dell'economia agricola italiana: produzione, investimenti ed occupazione; strutture produttive. I cambiamenti nei consumi alimentari. Potenzialità.*

A condizionare l'attuazione delle linee di programmazione che ci accingiamo a finanziare, oltre ai fattori esterni comunitari ed internazionali subentrano poi i fattori interni che caratterizzano l'evoluzione dell'economia agricola del nostro paese, su alcuni dei quali mi pare utile soffermarsi.

A) Negli ultimi due anni, 1984 e 1985, nonostante l'avvio della fase di ripresa nel nuovo ciclo economico che stiamo attraversando, negativo è stato l'andamento del settore primario: mentre il prodotto interno lordo nazionale è aumentato in termini reali del 2,8 per cento e del 2,3 per cento, la produzione lorda vendibile del settore agricoltura, silvicoltura e pesca ha subito un calo del 2,5 per cento e dell'1,5 per cento (conosciamo le avversità atmosferiche abbattutesi sulle nostre terre nell'85: ma questo non sposta il risultato!).

Gli investimenti lordi fissi (acquisto di attrezzature, macchine, mezzi di trasporto e costruzioni)— che nel resto dell'economia nazionale hanno ripreso il *trend* positivo nell'ultimo biennio — nel settore primario sono diminuiti, proseguendo nella caduta che dura già dal 1981, con una punta del — 7,7 per cento nell'82 e, dopo un rallentamento nell'85 (— 0,8 per cento), con una nuova accelerazione nell'85 del — 4,6 per cento.

	Variazioni percentuali				
	1981	1982	1983	1984	1985
PRODOTTO INTERNO LORDO - PIL					
Totale settori . . .	+ 0,2	— 0,5	— 0,2	+ 2,8	+ 2,3
Settore agricoltura, silvicoltura e pesca	— 0,8	— 1,9	+ 6,8	— 2,5	— 1,5
INVESTIMENTI FISSI LORDI					
Totale settori . . .	+ 0,7	— 5,2	— 3,8	+ 6,2	+ 4,1
Settore agricoltura, silvicoltura e pesca	— 4,3	— 7,7	— 5,5	— 0,8	— 4,6

Fonti: Banca d'Italia, ISTAT, INEA, Relazione generale sulla situazione economica del Paese.

B) Per quanto riguarda la situazione occupazionale, nel settore agricolo è continuata la riduzione degli addetti.

Dall'unità d'Italia ad oggi, ci dice l'ISTAT, gli occupati agricoli sono diminuiti di quasi 8 milioni di unità nonostante che nel frattempo la popolazione sia più che raddoppiata.

Negli ultimi 15 anni gli addetti all'agricoltura sono diminuiti del 36 per cento, mentre nei restanti settori della economia gli addetti sono aumentati del 17 per cento. In particolare nell'85, dei 21 milioni di occupati d'Italia, l'11 per cento è costituito da occupati agricoli (2.321.000 addetti), con un calo del 3,7 per cento rispetto all'anno precedente che aveva già, a sua volta, registrato una flessione del 3,8 per cento.

L'esperienza in tutti i paesi di civiltà industriale e post-industriale conferma che lo sviluppo economico implica inevitabilmente, con l'incremento della produttività e l'elevazione del tenore di vita, un declino degli occupati nel settore primario ed uno spostamento verso l'industria e soprattutto verso il settore terziario dei servizi. Per la prima volta in Italia nell'85 sono diminuiti anche gli occupati dell'industria (— 1,9 per cento), mentre si è avuta una espansione senza precedenti nel terziario (+ 3 per cento).

Resta il fatto che la percentuale italiana dell'11 per cento di occupati in agricoltura è ancora la più alta di quelle degli altri paesi industrializzati (8 per cento in Francia, 5,6 per cento nella Repubblica federale tedesca; 5,5 per cento in Canada; 3,5 per cento negli Stati Uniti).

C) Struttura delle aziende agricole. I dati elaborati dall'ISTAT nel terzo censimento generale dell'agricoltura (1982) hanno confermato una sostanziale invarianza nella parcellizzazione delle aziende agricole italiane, che hanno una dimensione media di 7,2 ettari, inferiore alla metà della media di 17 ettari dell'insieme degli altri paesi comunitari.

Ciononostante è emerso, specie nel Nord, un processo di ammodernamento ed ampiamento delle aziende con oltre 20 ettari di superficie: fenomeno che ha interessato principalmente il settore zootecnico, collegato all'attività di trasformazione.

D) Mutamenti importanti si sono inoltre verificati nelle strutture dei consumi degli italiani, e di ciò va tenuto conto nell'affrontare il problema quantità-qualità dei prodotti agricoli da offrire sul mercato.

Intanto, nella composizione della spesa per consumi delle famiglie, la spesa per generi alimentari, bevande e tabacco dal 37,3 per cento si è ridotta al 29,1 per cento nel 1983-85.

Cambiamenti di rilievo troviamo quindi nell'ambito del consumo annuo *pro-capite* degli stessi generi alimentari: fra quelli di

origine vegetale la maggiore variazione percentuale in aumento è registrata dagli agrumi (+ 10 per cento), mentre si è ridotto il consumo di mele e di pere (— 1 per cento) e di frumento (— 6 per cento); fra gli alimenti di origine animale il maggiore incremento è delle carni suine (+ 99 per cento), del pollame e dei formaggi (+ 47 per cento), del pesce (+ 27 per cento), del latte (+ 22 per cento), mentre contenuto è l'aumento della carne bovina (+ 2 per cento).

Fra i grassi alimentari registrano un elevato aumento lardo e strutto (+ 57 per cento) e burro (+ 18 per cento); più contenuto è l'aumento di consumo dell'olio di semi (+ 4 per cento), mentre il consumo dell'olio di oliva è diminuito del 4 per cento.

E) Il disavanzo agro-alimentare del nostro paese che nel decennio 1975-1984 ha avuto un *trend* decrescente, nel 1985 è aumentato, passando al 2,5 per cento del PIL e raggiungendo, in valore assoluto, i 17.565 miliardi di lire. Molto al riguardo si potrà fare programmando interventi che allarghino la base produttiva dei comparti tipici e di qualità della nostra agricoltura mediterranea. Si pensi, per fare un esempio, alle potenzialità che ha il nostro paese nel florovivaismo: un comparto capace di « tirare » ottimamente e di avere un suo mercato se si approntano strutture, mezzi di trasporto, laboratori, assistenza e controlli fitosanitari.

4. *Conclusioni.*

Onorevoli colleghi, il disegno di legge trasmessoci dalla Camera dei deputati, sul quale la Commissione agricoltura del Senato mi ha incaricato di riferire favorevolmente e sul quale questa Assemblea è ora chiamata a pronunciarsi, si inserisce perfettamente nella logica della risposta adeguata alle sfide dei tempi, che, dall'esterno e dall'interno, vengono alla nostra agricoltura Il provvedimento si può considerare uno equilibrato strumento finanziario che consentirà di allocare nel settore primario risorse della non indifferente cifra di 16.500 miliardi di lire, mettendo in moto investimenti con effetti moltiplicatori di reddito, che dovranno rafforzare la posizione di pari dignità del settore primario rispetto agli altri settori dell'economia nazionale.

Al riguardo va sottolineato — facendo anche riferimento agli emendamenti dei senatori del Gruppo comunista respinti dalla Commissione e tendenti ad elevare gli stanziamenti a 21.500 miliardi — che, per un quadro complessivo dei finanziamenti destinati specificamente e direttamente all'agricoltura, ai 16.500 miliardi di questa legge pluriennale non si possono non aggiungere i circa 4.000 miliardi complessivamente provenienti dalle dotazioni dell'AIMA, della legge finanziaria e della CEE.

Lo stesso criterio di flessibilità cui si ispira il metodo della programmazione agricola proposta e la sottolineata progressività degli stanziamenti emanati, superiore al *trend* inflazionistico oggettivamente prevedibile, sono valide garanzie della rispondenza degli interventi alle esigenze che si porranno nel tempo.

Non mi resta che formulare, a nome della Commissione agricoltura, l'invito ad un favorevole accoglimento del disegno di legge.

BALDI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore SAPORITO)

22 ottobre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore LIPARI)

23 ottobre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge in oggetto, esprime — in linea di massima — parere favorevole con la seguente osservazione.

L'unica norma che incide sulle competenze istituzionali della Commissione è quella di cui all'articolo 8, la quale, innovando il precedente testo dell'articolo 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, sottrae le associazioni dei produttori e loro unioni — alle quali pure viene confermata la personalità giuridica di diritto privato — all'applicazione del principio generale che l'articolo 17 del codice civile riferisce alle persone giuridiche.

L'innovazione è certo molto delicata; introduce una deroga del tutto nuova nel sistema delle persone giuridiche (rimasto coerente fin dalla legge sarda del 5 giugno 1850, n. 1037, conosciuta come « legge Siccardi »); fa balenare il timore che, ove simili deroghe si estendessero in funzione di interessi peculiari di singole persone giuridiche, ne potrebbe risultare vulnerato anche il principio di eguaglianza in chiave di costituzionalità.

La Commissione giustizia richiama perciò la responsabile attenzione della Commissione competente per il merito su di un simile delicato passaggio della disciplina, non senza rilevare tuttavia: *a*) che, per quanto attiene alla posizione giuridica delle associazioni dei produttori agricoli e delle loro unioni, essa va letta nel quadro delle norme del Titolo II del Regolamento CEE n. 1360/78 del Consiglio, norme che — in relazione al principio affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 170/84) — hanno forza diretta di legge nel nostro ordinamento; *b*) che, in base all'articolo 5 delle disposizioni di attuazione al codice civile, la domanda volta ad ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 17 deve essere accompagnata anche dai documenti necessari « per dimostrare l'entità, le condizioni, l'opportunità dell'acquisto, nonchè la destinazione dei beni ». Ove si ritenesse che l'applicazione di quest'ultima disposizione porrebbe le Associazioni italiane in contraddizione con quanto richiesto dall'articolo 6 del ricordato regolamento comunitario (specialmente alla lettera *f*), l'eccezionale deroga stabilita dall'articolo 8 del disegno di legge in esame potrebbe ritenersi giustificabile. In caso contrario, essa risulterebbe invece in contrasto con un principio generale del nostro ordinamento, aprendo nel medesimo una breccia non facilmente comprensibile.

Ai sensi dell'articolo 39, quarto comma del Regolamento, si richiede la pubblicazione del presente parere in allegato al documento con cui verranno presentate all'Assemblea le conclusioni della Commissione di merito.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

22 ottobre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale, è autorizzata per il quinquennio 1986-1990 la spesa complessiva di lire 16.500 miliardi in ragione di lire 2.765 miliardi per l'anno 1986, di lire 2.993 miliardi per l'anno 1987, di lire 3.250 miliardi per l'anno 1988, di lire 3.592 miliardi per l'anno 1989 e di lire 3.900 miliardi per l'anno 1990. Gli stanziamenti indicati dai successivi articoli, salvo quanto disposto dall'ultima parte dell'articolo 3, comma 2, e all'articolo 10, fanno carico alla complessiva autorizzazione di spesa recata dal presente comma.

2. A decorrere dal 1987 potranno essere disposte, con la legge finanziaria, eventuali variazioni in aumento delle autorizzazioni di spesa stabilite dal comma 1, in relazione al sopravvenire di occorrenze eccezionali.

3. Le somme di cui al comma 1 sono destinate a finanziare gli interventi demandati rispettivamente alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Sono destinate inoltre a finanziare le quote di parte nazionale previste dai regolamenti CEE a complemento delle erogazioni a carico della sezione orientamento del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola, nell'ambito delle azioni volte alla razionalizzazione e al miglioramento delle strutture agricole.

4. Gli interventi e le azioni di cui al comma 3 sono programmati e realizzati nel rispetto dei princìpi e dei criteri generali stabiliti dallo Stato nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento in materia di politica agricola e forestale, con particolare riguardo alle determinazioni del Piano agricolo nazionale e di quello forestale previsti dall'articolo 2.

5. Sono assunti come obiettivi unificanti delle iniziative finanziate dalla presente legge: il sostegno e lo sviluppo dei redditi agricoli, in particolare di quelli dell'impresa familiare coltivatrice, la difesa dell'occupazione in agricoltura, il riequilibrio territoriale con particolare riguardo al Mezzogiorno, la difesa dell'ambiente, il contenimento e la riduzione del disavanzo agroalimentare.

Art. 2.

1. Le funzioni di programmazione in materia di politica agricola, agroalimentare e forestale sono esercitate dal CIPE. Il Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA), istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è soppresso; le funzioni ad esso attribuite dalla legge sono esercitate dal CIPE.

2. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e previa istruttoria di un Comitato tecnico interministeriale istituito con propria delibera, adotta le determinazioni in cui si articola il Piano agricolo nazionale: il programma quadro, i piani specifici di intervento, le direttive di coordinamento. Il programma quadro è aggiornato entro il 30 novembre di ciascun anno. Il primo aggiornamento interviene sul testo base del programma quadro per il quinquennio 1986-1990 approvato dal CIPAA il 1° agosto 1985.

3. Con la procedura indicata nel comma 2, il CIPE adotta il Piano forestale nazionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il primo aggiornamento annuale è deliberato entro il 30 novembre 1987.

4. Nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita una commissione di settore composta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e dagli assessori regionali e provinciali delegati dai presidenti delle rispettive giunte. La commissione ha compiti di informazione e consultazione su tutte le materie

previste dalla presente legge, ferme restando le competenze e le procedure indicate dal comma 2, ed assicura il concorso delle regioni e province autonome alla elaborazione degli indirizzi della politica agricola nazionale e comunitaria. La commissione è convocata periodicamente dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ovvero su richiesta di almeno tre dei suoi componenti. La commissione si avvale, oltre che della collaborazione dei funzionari ministeriali competenti per materia, di un comitato tecnico, con funzioni preparatorie e di supporto, composto da sei funzionari regionali, di cui due designati congiuntamente dalle regioni e province autonome del nord, due dalle regioni del centro, due dalle regioni del sud e delle isole. La disposizione del presente comma cesserà di avere vigore con l'approvazione della legge sulla disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assicura, mediante periodiche consultazioni, la partecipazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale alla elaborazione ed alla attuazione del Piano agricolo nazionale e del Piano forestale nazionale.

6. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste trasmette al CIPE una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge. La relazione è predisposta, per la parte afferente alle regioni e province autonome, sulla base del materiale informativo raccolto a cura del comitato tecnico di cui al comma 4. Entro il 30 giugno successivo il CIPE trasmette al Parlamento, insieme alla relazione di cui sopra, un proprio documento di analisi e valutazione.

Art. 3.

1. Per gli interventi nel settore agricolo e forestale è attribuita alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la somma di lire 8.500 miliardi, di cui lire 1.420 miliardi per l'anno 1986, lire 1.550 miliardi per l'anno 1987, lire 1.690 miliardi per l'anno 1988, lire 1.840 miliardi per l'anno 1989 e lire 2.000 miliardi per l'anno 1990. La somma attribuita per il 1986 è comprensiva dell'importo di lire 1.040 miliardi di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. Sugli importi di cui al comma 1 fa carico, per le prime cinque annualità, la somma annua di lire 300 miliardi per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi su mutui quindicennali di miglioramento fondiario o su mutui destinati al consolidamento delle passività delle imprese agricole. Tale somma è comprensiva di lire 50 miliardi da ripartire fra gli enti di cui al comma 1, sulla base delle concessioni contributive dagli stessi effettuate entro il 31 dicembre 1985 sui mutui contratti in applicazione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Le somme relative ai successivi dieci anni fanno carico al bilancio dello Stato.

3. Al riparto delle somme di cui al comma 1 fra gli enti destinatari provvede il CIPE entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Per l'anno 1986 detto riparto è effettuato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con applicazione dei parametri di ripartizione adottati per l'anno 1985. Per gli anni successivi i parametri di ripartizione saranno stabiliti dal CIPE sentita la commissione interregionale, con riferimento agli obiettivi indicati dal comma 5 dell'articolo 1.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformità ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo nel settore agricolo e forestale in armonia con le determinazioni del Piano agricolo nazionale e del Piano forestale nazionale.

Art. 4.

1. Nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli da 66 a 78 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al finanziamento delle azioni a carat-

tere orizzontale promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel quadro di una politica dei fattori a sostegno dell'agricoltura nazionale, nonchè delle azioni di cui al comma 3, è destinata la somma di lire 5 mila miliardi. Tale somma è così ripartita: lire 795 miliardi per l'anno 1986, lire 868 miliardi per l'anno 1987, lire 960 miliardi per l'anno 1988, lire 1.127 miliardi per l'anno 1989 e lire 1.250 miliardi per l'anno 1990.

2. Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

a) ricerca e sperimentazione agraria, anche in riferimento a nuove tecnologie di produzione compatibili con la salvaguardia dell'ambiente; valorizzazione dei risultati conseguenti;

b) miglioramento genetico e varietale delle specie animali e vegetali, inclusa la tenuta dei libri genealogici e la lotta alla ipofecondità; interventi di sostegno per particolari produzioni, anche attraverso incentivi di orientamento e provvidenze straordinarie per situazioni di crisi;

c) innovazione e sviluppo della meccanizzazione agricola, anche mediante incentivi per la sperimentazione e contributi per la sostituzione di macchine agricole;

d) riconoscimento e valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli, anche attraverso le funzioni assegnate dai regolamenti comunitari alle associazioni dei produttori e loro unioni;

e) prevenzione e repressione delle frodi e delle sofisticazioni relativamente ai prodotti agricoli e a quelli di uso agricolo;

f) promozione commerciale sul mercato interno e su quelli esteri, incluse le vendite promozionali; orientamento dei consumi ed educazione alimentare;

g) sviluppo dell'informazione in agricoltura; potenziamento del sistema informativo agricolo nazionale.

3. Sono del pari ammesse a finanziamento le azioni di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed in particolare le seguenti:

a) promozione della proprietà coltivatrice e dell'accorpamento aziendale, attraverso l'intervento della Cassa per la formazione della proprietà contadina;

b) sostegno e sviluppo delle associazioni riconosciute di produttori agricoli e relative unioni riconosciute;

c) sostegno e sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale;

d) completamento e adeguamento funzionale di impianti di provvista, adduzione e distribuzione dell'acqua a fini di irrigazione, nonchè delle opere connesse, ivi comprese le opere di bonifica idraulica, la cui esecuzione è a cura dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge;

e) interventi nel settore delle foreste e delle aree protette attribuiti alla competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi attraverso mezzi e servizi aerei.

4. Nell'ambito del procedimento e con l'osservanza delle competenze di cui al comma 5, la commissione di settore prevista all'articolo 2, comma 4, viene consultata sull'impostazione delle azioni di cui al comma 2 inclusi gli aspetti finanziari.

5. Su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste il CIPE delibera entro il 31 marzo di ogni anno la ripartizione tra le azioni indicate ai commi 2 e 3 della somma complessivamente disponibile per ciascun anno. Con la stessa procedura possono essere disposte variazioni compensative alla ripartizione effettuata, per adeguarla all'andamento effettivo della spesa. Per l'anno 1986 la deliberazione del CIPE è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Con la procedura prevista dal comma 5, il CIPE adotta, nel rispetto della ripartizione di spesa stabilita per ciascuna delle azioni indicate ai commi 2 e 3, le relative determinazioni applicative, sulla base o di disposizioni di legge o di programmi di attuazione rientranti nell'ambito delle predette azioni. Tali programmi possono prevedere anche erogazioni ad enti pubblici istituzionalmente operanti nelle materie connesse alle azioni sopra indicate.

Art. 5.

1. Al finanziamento degli interventi previsti dal regolamento (CEE) numero 797/85, relativo al miglioramento della efficienza delle strutture agrarie, e dagli altri regolamenti comunitari in materia di azioni strutturali è destinata la somma di lire 2.500 miliardi, di cui lire 450 miliardi per l'anno 1986, lire 475 miliardi per l'anno 1987, lire 500 miliardi per l'anno 1988, lire 525 miliardi per l'anno 1989 e lire 550 miliardi per l'anno 1990.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sulla base delle indicazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce per ciascun regolamento comunitario le occorrenze finanziarie, nei limiti delle somme indicate al comma 1, stimate sulla base delle effettive potenzialità di attuazione. Al riparto delle somme predette tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede il CIPE, su proposta dello stesso Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

3. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere successivamente versate ad apposito conto corrente infruttifero istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato. Al prelevamento delle somme dal predetto conto corrente provvede il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

1. Al finanziamento delle azioni nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa, che saranno previste nel Piano forestale nazionale, è destinata la somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990.

2. Al riparto delle somme tra le azioni individuate al comma 1 provvede il CIPE con la procedura prevista dal comma 5 dell'articolo 4; si applica altresì la disposizione contenuta nel comma 4 dello stesso articolo.

Art. 7.

1. Al fine di estendere le azioni indicate dalla lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 4 e favorire la capitalizzazione delle cooperative agricole e loro consorzi di rilevanza nazionale, oltre agli interventi previsti dalla normativa vigente, possono essere concessi ai soggetti predetti, a valere sulla quota determinata dal CIPE per le azioni di cui all'indicata lettera *c*), anticipazioni con un tasso di interesse particolarmente agevolato e a rimborso differito, sulla base di un progetto quinquennale di capitalizzazione approvato dagli stessi organismi cooperativi.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono stabilite le condizioni e le modalità dell'agevolazione di cui al comma 1 e la disciplina di un apposito Fondo di rotazione al quale affluiscono le somme rimborsate.

3. Le imprese cooperative e loro consorzi, che svolgono esclusivamente attività di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, non sono ammessi ai benefici ed agli interventi previsti dalla vigente normativa a favore della cooperazione agricola quando per l'esercizio di tale attività ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità superiore alla metà di quella complessivamente trasformata.

Art. 8.

1. Al fine di potenziare le azioni indicate alla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 4 e di agevolare l'attività svolta dalle associazioni dei produttori agricoli e loro unioni per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla relativa regolamentazione comunitaria, l'articolo 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — Con il riconoscimento le associazioni dei produttori e loro unioni acqui-

stano la personalità giuridica di diritto privato e ad esse non si applica l'articolo 17 del codice civile.

Le stesse sono soggette alle forme di pubblicità previste dall'articolo 33 del codice civile e alla denuncia alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come esercenti attività agricola, ai sensi dell'articolo 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni. Spettano alle unioni nazionali delle associazioni dei produttori agricoli i compiti di tutela e rappresentanza delle associazioni aderenti».

2. Nei confronti delle unioni nazionali delle associazioni dei produttori ortofrutticoli si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1978, n. 674, articolo 9, terzo e quarto comma, e articolo 10, quarto comma; al relativo finanziamento si provvede con le assegnazioni di cui alla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 4.

Art. 9.

1. È istituito un Comitato nazionale, presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un Sottosegretario da lui delegato, competente a pronunciarsi in materia di programmazione e regolazione dell'offerta di prodotti agricoli, nel quadro delle determinazioni del Piano agricolo nazionale.

2. La composizione del Comitato di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in modo da assicurare, nell'ambito degli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale, la presenza delle organizzazioni agricole e delle imprese di trasformazione dei prodotti agricoli.

3. Il Comitato si pronuncia sulle seguenti materie:

a) politica delle colture, con particolare riferimento alle colture alternative, in relazione all'evoluzione del mercato dei prodotti agricoli e agroindustriali;

b) individuazione dei settori produttivi da regolare con contrattazione interprofessionale ed elaborazione di orientamenti per la contrattazione di settore;

c) indirizzi e iniziative per i settori soggetti a limitazioni quantitative o a regimi di quote di produzione in dipendenza della regolamentazione comunitaria.

4. Il Comitato può costituire sottocomitati di settore a carattere interprofessionale, con opportune integrazioni dirette ad assicurare la presenza delle organizzazioni di settore maggiormente rappresentative. Tali sottocomitati, sulla base degli indirizzi formulati dal Comitato di cui al comma 1, si esprimono sugli aspetti settoriali dell'offerta di prodotti agricoli e indicano criteri e condizioni generali per la stipulazione di accordi interprofessionali.

Art. 10.

1. I fondi di rotazione di cui agli articoli 46 e 47 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sono soppressi; le residue disponibilità finanziarie sono trasferite alla Cassa per la formazione della proprietà contadina.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere autorizzate operazioni di provvista mediante ricorso al mercato da parte della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

3. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge. Per quanto previsto dall'articolo 5 della legge 1° luglio 1977, n. 403, dall'articolo 7 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, dall'articolo 12 della legge 1° agosto 1981, n. 423, dall'articolo 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194, continuano ad applicarsi i criteri e le procedure ivi indicati. Il termine temporale fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, è prorogato di un triennio; il relativo onere determinato in lire 6 miliardi è a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 4.

Art. 11.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in complessive lire 1.725 miliardi per l'anno 1986, in lire

2.993 miliardi per l'anno 1987, in lire 3.250 miliardi per l'anno 1988, in lire 3.592 miliardi per l'anno 1989 e in lire 3.900 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando integralmente gli appositi accantonamenti «Piano agricolo nazionale e Piano per la forestazione» e per la differenza lo stanziamento di cui al capitolo 8321 (finanziamento dei regolamenti comunitari). Per gli anni 1989 e 1990 le suddette somme sono iscritte negli stati di previsione dei competenti Ministeri per gli anni medesimi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.